



GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI del Decreto “Cura Italia”

Con questa circolare, lo Studio De Simone intende fornire una panoramica dei cambiamenti temporanei in tema di MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO introdotti dal Governo il 17 marzo attraverso il Decreto-legge 18/2020 per sostenere l'economia italiana gravemente indebolita dallo shock causato dal COVID-19. Focalizzeremo l'attenzione sulle DISPOSIZIONI URGENTI che hanno modificato l'accesso alla CASSA INTEGRAZIONE e agli altri istituti normativi correlati. Buona lettura.

Dopo aver trattato nella precedente circolare Info Studio Lavoro n.5 le misure a sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti, nonché gli aiuti alle famiglie, dettagliamo qui di seguito quali sono i **cambiamenti in vigore dal 17 marzo** nell'attuale impianto normativo per accedere agli **ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti**.

COME CAMBIANO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI:

Vediamo nella tabella che segue le varie casistiche. Nella colonna di sinistra vengono elencati i tipi di aziende, nella colonna centrale sono riportati gli ammortizzatori sociali fruibili dalle aziende della colonna di sinistra prima del 17 marzo e nella colonna a destra che cosa cambia dal 17 marzo col DL 18/2020.

I **costi aziendali** di tali operazioni sono pari a **zero** perché **non è previsto alcun contributo addizionale**.

TIPO DI AZIENDA INTERESSATA	AMMORTIZZATORE SOCIALE PRIMA DEL 17/3/2020	COSA CAMBIA COL D.L. “Cura Italia” dal 17 marzo 2020
a) imprese industriali manifatturiere , di trasporti , estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali , ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n.602/70; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli	CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) (ammortizzatori sociali strutturali)	Le aziende che rientrano nell'area di applicazione della CIGO possono richiedere, in caso di sospensione/riduzione dell'attività causata dall'emergenza epidemologica COVID-19, il trattamento di CIGO con una nuova causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di 9 settimane per i dipendenti già assunti al 23 febbraio 2020 (in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale dei lavoratori di 90 giorni). L'informativa sindacale , la consultazione e l'esame congiunto <u>possono</u> essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta. Le aziende non dovranno dimostrare né la transitorietà né la



Info Studio Lavoro

Circolare n. 6 del 19/03/2020

<p>propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;</p> <p>e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;</p> <p>f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;</p> <p>g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;</p> <p>h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;</p> <p>i) imprese addette all'armamento ferroviario;</p> <p>j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;</p> <p>k) imprese industriali e artigiane e dell'edilizia e affini;</p> <p>l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;</p> <p>m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.</p>		<p>non imputabilità dell'evento. La CIGO va richiesta entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/diminuzione dell'attività.</p> <p>Non è dovuta la contribuzione addizionale, dunque non costituirà alcun costo per l'impresa.</p> <p>Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIAMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.</p> <p>Per i comuni della zona rossa (menzionati nell'allegato 1 del dpcm del 1 marzo 2020): durata max 13 settimane</p>
<p>Le aziende destinatarie si possono dividere in tre gruppi:</p> <p>1) Aziende che nel semestre precedente la data di presentazioni della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi dirigenti e apprendisti:</p> <p>a) imprese industriali;</p> <p>b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente comprese quelle edili ed affini. L'"Influsso gestionale prevalente": si ha quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi</p>	<p>CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS) (ammortizzatore sociale strutturale)</p>	<p>Le aziende che hanno già in corso una CIGS possono richiedere la CIGO (in sostituzione della CIGS) con causale "emergenza COVID-19", anche per gli stessi lavoratori già in CIGS a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività, senza dover versare il contributo addizionale.</p> <p>Per le aziende che non hanno già in corso una CIGS potranno richiedere in via residuale la CIGD.</p>



Largo Promessi sposi n.2 Milano 20142

tel 02-84800857 fax 02-36553583

web : www.studiodesimoneonline.it

Info Studio Lavoro

Circolare n. 6 del 19/03/2020

risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente / acquirente / somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco clienti e fornitori, il 50% del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse;

c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;

g) imprese di vigilanza.

2) Aziende che nel semestre precedente la data di presentazioni della domanda abbiano **occupato mediamente più di 50 dipendenti**, inclusi dirigenti e apprendisti:

a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

3) Aziende, **a prescindere dal numero dei dipendenti**, appartengono alle categorie seguenti:

a) imprese del trasporto **aereo** e di gestione **aeroportuale** e società da queste derivate;



Info Studio Lavoro

Circolare n. 6 del 19/03/2020

<p>b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa autorizzati di anno in anno.</p>		
<p>Per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione degli ammortizzatori strutturali (CIGO E CIGS) le fonti istitutive (organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause di CIGO e CIGS.</p>	<p>FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE (FSB) (ammortizzatore sociale di secondo livello)</p>	<p>Le aziende possono richiedere l'assegno ordinario al fondo. Le modalità sono analoghe a quanto spiegato nel riquadro in alto riguardante la CIGO.</p>
<p>Per i settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, e in alternativa ai Fondi Bilaterali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono creare Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.</p>	<p>FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO (FSBA) (ammortizzatore sociale di secondo livello)</p>	<p>Le aziende possono richiedere l'assegno ordinario al fondo, secondo quanto disposto dallo stesso. Con un'anzianità di 36 mesi l'azienda ha diritto alla richiesta di presentazione per evento COVID-19. Al momento il periodo di richiesta è limitato ad un mese fino al 31/3/2020. Per la domanda occorre concludere un accordo sindacale sottoscritto anche in modalità telematica.</p>
<p>I datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione degli ammortizzatori strutturali e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi sono obbligati a iscriversi al fondo di integrazione salariale gestito dall'Inps.</p> <p>Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.</p>	<p>FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) (ammortizzatore sociale di secondo livello)</p>	<p>Le aziende che rientrano nell'area di applicazione del Fondo Integrazione salariale (Fis) possono richiedere il trattamento di assegno ordinario a carico del Fis con una nuova causale "emergenza COVID-19" per una durata massima di 9 settimane, in deroga ai limiti temporali e al requisito di anzianità aziendale dei lavoratori di 90 giorni e senza dover versare il contributo addizionale. L'informativa sindacale, la consultazione e l'esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta.</p> <p>I datori di lavoro che occupano da 6 a 15 dipendenti iscritti al FIS, che fino ad oggi potevano richiedere il solo assegno di solidarietà, possono richiedere l'assegno</p>



Info Studio Lavoro

Circolare n. 6 del 19/03/2020

		<p>ordinario con causale “emergenza COVID-19”.</p> <p>I datori di lavoro che avessero trattamenti di assegni di solidarietà in corso possono richiedere l'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”. Anche per gli stessi lavoratori già beneficiari di assegno di solidarietà a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.</p> <p>Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.</p>
<p>La CIGD non è uno strumento strutturale e viene attivato a favore di tutte le aziende che non hanno diritto ad alcun ammortizzatore sociale solo quando lo Stato o le Regioni, in periodi di cicli economici negativi o in situazioni di gravità congiunturale dovuta a eventi oggettivamente non evitabili (come quelli dell’attuale pandemia da coronavirus), mettono a disposizione risorse economiche per fronteggiare la crisi che inevitabilmente colpisce aziende e lavoratori e garantisce un sostegno al reddito ai lavoratori che restano privi di occupazione o che sono a rischio occupazionale.</p> <p>Sono esclusi dalla CIGD i datori di lavoro domestico.</p>	<p>CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)</p> <p>(ammortizzatore sociale di secondo livello)</p>	<p>I lavoratori devono risultare già assunti alla data del 23 febbraio 2020; Le Regioni e province autonome possono concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga, con relativa contribuzione figurativa, per una durata massima di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro, di ogni settore produttivo, anche con meno di 6 dipendenti, che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali, inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. I datori di lavoro non dovranno versare il contributo addizionale. Per i lavoratori non viene applicato il requisito di 90 giorni di anzianità aziendale. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non sono richiesti accordi coi sindacati, viceversa sì. A provvedere al pagamento ai beneficiari sarà l’INPS.</p>

Lo Studio De Simone è a completa disposizione nel caso vogliate approfondire l’argomento. Sarà nostra cura informarVi tempestivamente circa gli eventuali provvedimenti che saranno adottati.